

Allegato "B" N. 5494/19291 repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

È costituita un'Associazione denominata "Associazione Gruppo di Betania ETS", in breve "AGB ETS". La denominazione "Associazione Gruppo di Betania ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

ART. 2

Essa ha sede nel Comune di Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione al fine di ottemperare allo scopo statutario può costituire sul territorio diverse Sezioni.

Tali Sezioni sono previste come momenti operativi con una loro specifica autonomia pur essendo interdipendenti dall'Associazione stessa e potranno dotarsi di specifici regolamenti organizzativi, purché nel rispetto delle norme statutarie.

ART. 3


L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, e nella composizione della propria struttura interna si conformerà alla Costituzione delle Suore Missionarie di Gesù Redentore.

In particolare l'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (di cui alle lettere a), b), c), d), i), l), m), p), q), r), u), v) dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Stefano Lauricini



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione nell'ambito delle proprie finalità, si rivolge ad adolescenti, giovani e famiglie in difficoltà attraverso la realizzazione di attività educative, percorsi formativi ed interventi in ambito sociale e sanitario. In specie le persone possono essere affidate all'Associazione da: Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Ministero di Grazia e Giustizia, UONPIA ed altri Enti pubblici competenti o da privati. A favore delle persone affidate l'Associazione provvederà, con l'opera delle associate e con il contributo di collaboratori specializzati e di supporto, ad un intervento educativo finalizzato allo sviluppo umano e cristiano e nel rispetto di ogni altra scelta religiosa riservando particolare attenzione ai bisogni degli "ultimi", i più vulnerabili.

L'Associazione mira a promuovere in tutte le persone che accosta, una scelta consapevole che permetta di reinserirsi positivamente nella vita familiare e/o sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

PATRIMONIO E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni, nonché da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

Spetta all'Assemblea decidere gli investimenti del patrimonio e al Consiglio di Amministrazione le modalità di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sulla conservazione e il mantenimento del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di associazione, i contributi pubblici o privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi Europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;

Aura Sinephi



- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 5

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

LIBRI SOCIALI

ART. 6

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro delle associate;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta al Presidente.

ASSOCIATE

ART. 7

Sono associate, esclusivamente tra le religiose a voti perpetui:

- a) le Fondatrici dell'Associazione, oggi Suore Missionarie di Gesù Redentore, che sottoscrissero l'atto costitutivo del 23 ottobre 1980 presso il Notaio Dr. Paolo De Carli;
- b) ogni altra religiosa di voti perpetui, appartenente alle Suore Missionarie di Gesù Redentore, che ne faccia espressa richiesta scritta. La loro ammissione deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, previo formale impegno a rendere il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La qualifica di associata è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

ART. 8

La qualità di associata si perde per morte, dimissioni od esclusione per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri, od in seguito a escaustrazione o dimissioni dall'Associazione pubblica di fedeli delle Suore Missionarie di Gesù Redentore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

VOLONTARI

ART. 9

L'Associazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.


ORGANI

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea delle Associate;

suor Anna Sinighi



- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente e il Vicepresidente;
- . l'Organo di Controllo, ove nominato;
- . il Revisore legale dei conti ove nominato.

ASSEMBLEA

ART. 11

Le associate sono convocate in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, previa conforme comunicazione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'adunanza annuale per l'approvazione del bilancio deve essere tenuta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo delle associate con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

Ciascuna associata, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altra associata. A ciascuna associata non possono essere conferite più di due deleghe. L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza delle associate, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. Ciascuna associata ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- . che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- . che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- . che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea ed il segretario verbalizzante.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

ART. 12

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione sia religiosi sia laici, previa determinazione del numero ai sensi dell'art. 13;
- b) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, al verificarsi dei presupposti di legge;
- c) nominare al verificarsi dei presupposti di legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sull'esclusione delle associate;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare eventuali modifiche allo Statuto ai sensi dell'art. 11;
- i) deliberare, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 11;
- j) deliberare l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli art. 11 e 19;
- k) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

suor Laura Di. imp. h

[Signature]



L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero variabile di componenti che va da cinque a sette, la cui maggioranza deve essere in ogni caso scelta tra le associate.

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuove associate;
- f) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, l'Economo e il Segretario che durano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

La carica di consigliere è svolta a titolo gratuito.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o a mano a condizione che venga garantita in ogni caso la

prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno anche fuori dalla sede dell'Associazione purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE


ART. 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto. Il Presidente è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Il Vicepresidente è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

Luca Laura Diagh



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare singole materie al Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 30 del D. Lgs. 117 del 2017, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo; esso è monocratico e dura in carica per tre anni e possiede i requisiti previsti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 18

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117 del 2017, l'Assemblea nomina il Revisione legale dei conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti, che dura in carica tre anni.

Qualora il membro dell'Organo di controllo sia iscritto all'albo dei revisori legali dei conti, questo può altresì svolgere la funzione di revisore legale, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ESTINZIONE O SCIoglimento

ART. 19

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria delle associate, su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

All'Associazione, per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo Settore e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Anna Laura Di Nepi

